

Pubblicato il 28/11/2024



COMUNE DI PANETTIERI
Protocollo n° 0004771
del 29/11/2024 08:41:29



0202400047719

N. 00727/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01277/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

IGreco Ospedali Riuniti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

Comune di **Panettieri**, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del provvedimento della Regione Calabria del 30 maggio 2024, prot. n. 361812, di revoca del parere del 7 maggio 2024, n. 310229, con cui è stato ritenuto compatibile con la programmazione sanitaria regionale il richiesto trasferimento della struttura RSA San Carlo Borromeo gestita dalla **IGreco Ospedali Riuniti S.r.l.** dal Comune di **Panettieri** al Comune di Cariati;
- b) della richiamata nota del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria del 29 maggio 2024, n. 359585.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria e della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i requisiti per accogliere la proposta istanza cautelare, in quanto:

- a) sul piano del *fums boni iuris*, il provvedimento regionale, impugnato con il ricorso principale, trova la sua giustificazione nella richiesta formulata dall'Ufficio commissoriale, espressamente richiamata;
- b) con tale richiesta, oggetto di ricorso per motivi aggiunti, è stata non irragionevolmente sottolineata la necessità di un'attenta valutazione degli effetti del trasferimento sull'accessibilità al servizio da parte dei pazienti attualmente ospite della struttura, del tutto omessa nel provvedimento revocato;

c) sul piano del *periculum in mora*:

- c1) il provvedimento impugnato non si atteggia quale diniego del nulla osta, ma sembra piuttosto comportare la necessità di una nuova valutazione dell'istanza;
- c2) in ogni caso, il pregiudizio che deriverebbe alla società ricorrente viene dedotto in termini generici;

Ritenuto che le spese della presente fase di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rigetta l'istanza di tutela cautelare.

Condanna **IGreco Ospedali Riuniti S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria delle spese e competenze della presente fase di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Federico Baffa, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO